

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1001

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PULLI, MANIERI, BONO PARRINO, PELLEGRINO, FERRARA Vito, PICCOLO, PARISI Francesco, BERNASSOLA, COCO, CONTI, CUSUMANO, DE COSMO, DE GIUSEPPE, FONTANA Elio, FOSCHI, GRASSI BERTAZZI, LAURIA, PINTO, SCIVOLETTO, VOZZI e ICARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1993

Istituzione di sezioni decentrate delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

ONOREVOLI SENATORI. - Con i decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 è stata attuata la riforma dell'ordinamento e del processo tributario.

L'articolazione del processo tributario è prevista in due gradi di giudizio: il primo, con sede nei capoluoghi di provincia; il secondo, con sede nei capoluoghi di regione. Tale previsione era chiaramente stabilita nella legge di delega e perciò il Governo si è strettamente attenuto alla delega ricevuta nell'emanare i decreti legislativi prima citati.

La possibilità di una diversa articolazione territoriale non è tuttavia da escludere, se si vuole realizzare un processo tributario più rapido ed efficiente nell'interesse generale, oltrechè in quello del contribuente e dell'erario.

E di tale esigenza si era fatta carico anche la Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria che, nell'esprimere il proprio parere e pur evitando di contraddire la legge delega, aveva suggerito al Governo di tenere in considerazione la presenza dei tribunali in città non capoluogo di provincia o la presenza di sezioni di corte d'appello in città non capoluogo di regione, quali criteri oggettivi per la eventuale individuazione di sedi di sezioni decentrate delle Commissioni tributarie, rispettivamente di primo o di secondo grado.

La conformazione geografica e sociale delle regioni e delle province italiane è assai variegata, per cui non si ritiene sufficiente nè utile uniformarsi passivamente a tali circoscrizioni territoriali che hanno un prevalente carattere amministrativo; tali circoscrizioni non sono sempre indicative della realtà sociale, economica e geografica del Paese, per cui non possono essere l'unico punto di riferimento per ogni inter-

vento della pubblica amministrazione e, in particolare, per la localizzazione degli organi della giustizia tributaria. Ed infatti nella legislazione attuale già esistono forme diverse di articolazione degli organi della giustizia (tribunali, corti di appello, sezioni dei tribunali amministrativi) che superano il criterio dello stretto ancoraggio della sede ad una intera provincia o ad una intera regione.

Si ritiene, pertanto, naturale che anche le sedi degli organi della giustizia tributaria corrispondano a quelle esistenti negli altri rami della giustizia.

Si è senz'altro favorevoli alla riduzione dei servizi scarsamente utili, perchè si può così realizzare il riequilibrio del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, ma si è anche convinti che ciò deve essere attuato tenendo conto delle realtà concrete nelle quali i servizi sono inseriti ed evitando effetti di penalizzazione di aree già svantaggiate sotto il profilo economico, ma di grande interesse per gli aspetti umani e sociali.

È perciò opportuno prevedere il mantenimento delle commissioni tributarie di primo grado nelle sedi di tribunali non ubicate nei capoluoghi di provincia e l'insediamento delle commissioni tributarie di secondo grado nelle sedi di corte di appello non ubicate nei capoluoghi di regione, quando vi siano valide giustificazioni.

Non può, infatti, ammettersi la soppressione di quelle commissioni tributarie di primo e secondo grado poste in sedi che, pur non coincidenti con i capoluoghi di provincia o di regione, operano in contesti socio-economici di grande rilevanza: è opportuno invece assicurarne la continuità, in relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione, al numero delle categorie economiche, al gettito dei tributi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrati e dei volumi di lavoro, al tipo di insediamenti economico-produttivi, alle vie di comunicazione. Si tratta, cioè, di aderire meglio ad esigenze locali meritevole di particolare considerazione.

Non tenere conto di questa proposta equivarrebbe, ad esempio, a sopprimere ben 58 commissioni di primo grado oggi esistenti e situate in località non capoluogo di provincia, e ben 7 commissioni di secondo grado esistenti e situate in località non capoluogo di regione.

Tale soppressione non migliorerà l'organizzazione del contenzioso e il buon andamento della giustizia tributaria ma, anzi, ne comprometterà il funzionamento a tutto danno del contribuente e dell'erario.

Vi sono, infatti, molte delle predette commissioni che hanno un carico di lavoro pari o addirittura superiore a quello delle commissioni situate nei capoluoghi di provincia o di regione con la conseguenza, facilmente intuibile, che l'afflusso a queste ultime di tutti i ricorsi attribuiti alle commissioni da sopprimere implicherà un aumento sicuramente non sostenibile del

carico di lavoro. Per tacere poi dei problemi che si porranno a causa della mancanza di spazi, locali e di strutture sicuramente insufficienti, vista la situazione attuale e la realtà di molti capoluoghi di provincia e di regione, ad ospitare il personale di segreteria che verrà trasferito dalle commissioni sopresse. Nè potrà farsi affidamento sulla speranza di una drastica riduzione delle pendenze tributarie: anzi si rende necessario, considerato anche il particolare momento, potenziare le strutture attualmente esistenti con rilevante carico di lavoro.

D'altra parte, la valutazione delle diverse caratteristiche geografiche e morfologiche delle regioni italiane ha già portato all'istituzione di alcuni tribunali in sedi non capoluogo di provincia e all'istituzione di alcune corti d'appello in città non capoluogo di regione, per servire comprensori assai ampi e distanti dal capoluogo di provincia o di regione.

Si propone quindi di uniformare a tale criterio la legislazione relativa alle sedi delle commissioni tributarie di primo e secondo grado.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1991, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo grado nelle città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sede di commissione tributaria e sede di tribunale e presentino una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie di secondo grado in città che, pur non essendo capoluogo di regione, risultino già sede di corte di appello e presentino particolare rilevanza in campo fiscale».